

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 99

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali" (364)**

Ministero per i beni culturali e le attività culturali

Maggio 2004

I N D I C E

Premessa	pag.	1
Capo I - Amministrazione centrale	pag.	1
Articolo 1 (Dipartimenti e direzioni generali)	pag.	1
Articolo 2 (Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali)	pag.	2
Articoli 3- 4- 5- 6	pag.	2
Articoli da 7 a 16	pag.	3
Capo II - Organi consultivi centrali	pag.	3
Articolo 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici)	pag.	3
Articolo 18 (Comitati tecnico-scientifici)	pag.	4
Capo III - Amministrazione periferica	pag.	5
Articolo 19 (Organi periferici del Ministero)	pag.	5
Articolo 20 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici)	pag.	5
Articolo 21 (Comitati regionali di coordinamento)	pag.	6
Articolo 23 (Disposizioni finali e abrogazioni)	pag.	6

Premessa

La nota di lettura esamina il provvedimento solo relativamente agli articoli che presenta aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 3 del 2004, in relazione al quale viene emanato il presente regolamento, prevede che dall'attuazione delle previsioni in esso contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo I - *Amministrazione centrale*

Articolo 1

(Dipartimenti e direzioni generali)

L'articolo individua i Dipartimenti in cui si articola il Ministero:

1. Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
2. Dipartimento per i beni archivistici e librari;
3. Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
4. Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Inoltre, sono stabilite le competenze e le responsabilità di carattere generale del capo del dipartimento.

Infine, sono individuati con decreti ministeriali, emanati in base all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, gli uffici dirigenziali di livello non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali ed i relativi compiti.

Considerato che la norma ricalca il contenuto del decreto legislativo n.3 del 2004, non vi è nulla da osservare.

Articolo 2

(Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali)

Il comma 1 prevede che il Ministro convochi in conferenza i capi dei dipartimenti per realizzare un coordinamento generale dell'attività tra i dipartimenti presentando proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive.

Al comma 2 è previsto che le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza siano assicurate dal Dipartimento generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

La RT non aggiunge nulla alla norma.

Al riguardo, nella misura in cui si tratta di introdurre novità nell'ordinamento in essere, sarebbe opportuno avere informazioni da parte del Governo circa i costi da affrontare per tale Conferenza, aggiuntivi rispetto alle dotazioni ordinarie di bilancio in essere, oltre in merito che alla relativa copertura finanziaria.

Infine, al comma 3 si prevede che il capo del dipartimento e i dirigenti generali del medesimo dipartimento si riuniscono in comitato per il coordinamento degli uffici e per la formulazione di proposte al Ministro per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.

La RT non si occupa della norma.

Nulla da osservare al riguardo.

Articoli 3-4-5-6

Gli articoli in esame si occupano di individuare le competenze e l'articolazione degli uffici relativi ai quattro dipartimenti di nuova istituzione di cui all'articolo 1.

Nulla da osservare per quanto di competenza.

Articoli da 7 a 16

Tali articoli individuano i compiti e le funzioni delle direzioni generali dei quattro dipartimenti.

Nulla da osservare per quanto di competenza.

Capo II - *Organi consultivi centrali*

Articolo 17

(Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici)

L'articolo regola la composizione e i compiti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Il comma 7 prevede che le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore siano assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, considerato anche che l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 3 del 2004 prevede che il numero dei membri degli organi consultivi non può eccedere quello vigente alla data di emanazione del predetto decreto, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi (ad esempio in materia di compensi) atti a permettere il rispetto del vincolo della non onerosità.

Articolo 18
(Comitati tecnico-scientifici)

L'articolo istituisce e regola i seguenti organi consultivi del Ministero:

1. Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
2. Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
3. Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
4. Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
5. Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
6. Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanea.

Ogni comitato è così composto:

- a) da due rappresentanti eletti al proprio interno dal personale tecnico scientifico dell'amministrazione;
- b) da un esperto in materia attinente al singolo Comitato nominato dal Ministro;
- c) da due professori universitari di ruolo competenti nei settori relativi al singolo Comitato designati dal Consiglio universitario nazionale.

Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

La RT non si occupa della norma.

Si rinvia a quanto già osservato in relazione agli articoli 2 e 17.

Capo III -*Amministrazione periferica*

Articolo 19

(Organi periferici del Ministero)

L'articolo specifica quali sono gli organi periferici del Ministero:

- a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
- c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) le soprintendenze per i beni archeologici;
- e) le soprintendenze archivistiche;
- f) gli archivi di Stato;
- g) le biblioteche statali;
- h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.

Gli organi delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, sono uffici di livello dirigenziale generale.

La RT non si occupa della norma.

Nulla da osservare al riguardo, salvo per le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, per le quali si rinvia all'articolo seguente.

Articolo 20

(Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici)

La norma disciplina i compiti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale.

La RT non aggiunge nulla alla norma.

Al riguardo, alla luce della elencazione dei compiti conferiti al direttore regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo in parola, il Governo dovrebbe

assicurare che tali funzioni possano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per rispettare il vincolo dell'invarianza delle spese.

Articolo 21

(Comitati regionali di coordinamento)

L'articolo istituisce e regola i Comitati regionali di coordinamento i quali sono organi collegiali consultivi a competenza intersettoriale.

Ogni Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai sovrintendenti di settore operanti in ambito regionale in caso di parere sulle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale. La composizione del comitato è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime su questioni di carattere generale inerenti i beni culturali.

Infine è previsto che le necessarie risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assegnate dalle direzioni regionali competenti senza oneri per il bilancio dello Stato.

La RT non si occupa della norma.

Si rinvia a quanto già osservato per l'articolo 2.

Articolo 23

(Disposizioni finali e abrogazioni)

La norma ridetermina le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero rispettivamente nelle tabelle A e B allegate stabilendo che dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La RT evidenzia che l'incremento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, ora determinata in 35 unità, è compensato, come già previsto dal decreto legislativo n. 3 del 2004, riducendo la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia per un numero di posti equivalente sul piano finanziario, e cioè di 16 unità.

In seguito alla nuova dotazione organica saranno individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.

Inoltre, la RT indica che, relativamente alle aree funzionali di cui alla tabella B, si determina una riduzione di 78 unità con una conseguente diminuzione del costo complessivo dell'organico da 725,2 a 723,2 mln di euro.

Al riguardo, come già osservato per il decreto legislativo n. 3 del 2004¹, va rilevato che la compensazione operata con una riduzione della dotazione organica potrebbe non risultare idonea a garantire l'invarianza di spesa, in quanto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno. Occorre rammentare, al riguardo, che nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui trattasi, il rappresentante del Governo ha fatto presente che la prevista indisponibilità dei posti in organico a compensazione di altri di nuova istituzione è

¹ V. Nota di lettura n.66, (Atto del Governo n. 287: "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali").

in grado di assicurare il principio di invarianza della spesa, in quanto nell'attuale sistema normativo l'affidamento di incarichi dirigenziali non si configura come la rigida attribuzione del posto stesso mediante promozione o procedura concorsuale. Tale procedura costituirebbe, secondo tale impostazione, un fenomeno articolato e dinamico che si manifesta in modi diversi, ad esempio, mediante il ricorso ad incarichi e contratti a tempo determinato, alle procedure di mobilità, nonché all'utilizzo di posti residui del soppresso ruolo unico dirigenziale. In sostanza, si tratterebbe di posti oggettivamente disponibili, in quanto la temporanea vacanza degli stessi non preclude la possibilità di coprirli con le diverse modalità precedentemente ricordate, che possono essere attivate in qualsiasi momento in modo flessibile.²

Al riguardo deve ribadirsi, che solo la preventiva individuazione e riduzione di un numero di posizioni dirigenziali attualmente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, appare idonea a garantire la prescritta invarianza degli oneri.

Comunque, premesso che la RT non fornisce quantificazioni dettagliate circa i risparmi derivanti dalla soppressione delle 16 posizioni dirigenziali di livello non generale si rileva, presa come riferimento la RT al decreto legislativo n. 3 del 2004, che gli oneri relativi all'incremento delle posizioni dirigenziali di livello generale e alle retribuzioni corrisposte ai Capi dipartimento appaiono superiori rispetto ai predetti risparmi.

Sarebbero, pertanto, opportuni chiarimenti al riguardo.

² Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 10 novembre 2003, pag. 8